



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Documento di seduta

11.3.2013

B7-0140/2013

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

presentata a seguito di una dichiarazione della Commissione

a norma dell'articolo 110, paragrafo 2, del regolamento

sulle partite truccate e la corruzione nello sport
(2013/2567(RSP))

Emma McClarkin
a nome del gruppo ECR

B7-0140/2013

Risoluzione del Parlamento europeo sulle partite truccate e la corruzione nello sport (2013/2567(RSP))

Il Parlamento europeo,

- vista la dichiarazione di Nicosia del 20 settembre 2012 sulla lotta contro la manipolazione degli incontri sportivi,
 - vista la comunicazione della Commissione del 18 gennaio 2011 dal titolo "Sviluppare la dimensione europea dello sport" (COM(2011)0012),
 - vista la sua risoluzione del 2 febbraio 2012 sulla dimensione europea dello sport¹,
 - vista la sua risoluzione del 10 marzo 2009 sull'integrità del gioco d'azzardo online²,
 - visto il Libro bianco sullo sport presentato dalla Commissione (COM(2007)0391),
 - vista la sua risoluzione del 14 aprile 2005 sulla lotta contro il doping nello sport³,
 - vista la comunicazione della Commissione dal titolo "La lotta contro la corruzione nell'UE" (COM(2011)0308),
 - vista la raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza la Commissione europea a partecipare, per conto dell'Unione europea, ai negoziati per una convenzione internazionale del Consiglio d'Europa tesa a contrastare la manipolazione dei risultati sportivi (COM(2012)0655),
 - visto l'esito dello studio del mese di marzo 2012 dal titolo "Incontri truccati nello sport", commissionato dalla Commissione,
 - viste le convenzioni del Consiglio d'Europa sulla violenza e le intemperanze degli spettatori in occasione di manifestazioni sportive, del 19 agosto 1985, e contro il doping, del 16 novembre 1989,
 - vista la raccomandazione del comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, del 28 settembre 2011, sulla promozione dell'integrità dello sport per contrastare le manipolazioni dei risultati, in particolare le partite truccate,
 - visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,
- A. considerando che la squadra investigativa comune di Europol, denominata in codice "Operazione Veto", ha portato alla luce negli ultimi anni numerosi casi di partite di calcio truccate, con 680 partite ritenute sospette in tutto il mondo, di cui 380 in Europa, e ha

¹ Testi approvati, P7_TA(2012)0025.

² GU C 87 E dell'1.4.2010, pag. 30.

³ GU C 33 E del 9.2.2006, pag. 590.

illustrato una vasta rete dedita alla manipolazione di incontri che ha colpito il cuore dello sport, con 425 persone sospettate e 50 arrestate;

- B. considerando che Europol ha dichiarato che tali dati sono soltanto "la punta dell'iceberg";
 - C. considerando che in numerosi Stati membri si sono verificati episodi di manipolazione di incontri e che tale fenomeno è fonte di serie preoccupazioni in virtù del suo legame con la criminalità organizzata, oltre a costituire un importante fattore di rischio per il settore dello sport in tutti gli Stati membri;
 - D. considerando che la manipolazione di incontri è una forma di reato che produce entrate elevate, mentre le condanne sono lievi e i tassi di accertamento estremamente bassi, e che pertanto è utilizzata dalle organizzazioni criminali per le proprie attività illecite quali il riciclaggio del denaro e il traffico di esseri umani e stupefacenti;
 - E. considerando che le organizzazioni criminali operano su scala internazionale e che la loro ramificazione a livello mondiale è di un'entità tale che nessuna istituzione, nazione o organizzazione sarebbe, da sola, in grado di contrastare la combine di incontri;
 - F. considerando che tutte le discipline sportive possono essere colpite e che è minacciata l'integrità dello sport;
 - G. considerando che, a causa della natura globale di tali attività illecite, gli attuali meccanismi di controllo non sono in grado di individuare immediatamente gli incontri truccati;
 - H. considerando che nello sport, rispetto alla manipolazione tradizionale di un incontro, può risultare più difficile accertare lo spot-fixing, un'attività illecita attraverso la quale viene truccato un aspetto specifico di un incontro sportivo, non necessariamente il risultato finale;
 - I. considerando che l'offerta per scommettere su incontri truccati proviene soprattutto da operatori fuori dell'UE e pertanto diventa necessario un impegno internazionale nella lotta contro la manipolazione di incontri;
 - J. considerando che secondo gli esperti sussiste una crescente preoccupazione circa le intenzioni dolose di alcuni soggetti che acquisiscono società di calcio per continuare a manipolare gli incontri e riciclare il denaro;
 - K. considerando che alcune associazioni sindacali dei giocatori sottolineano il fatto che la manipolazione degli incontri può rappresentare un problema anche in termini di ritardi nel pagamento degli ingaggi dei giocatori e della loro esposizione a intimidazioni e ricatti;
1. chiede alle singole parti interessate di assumersi le proprie responsabilità e di sviluppare un approccio globale riunendo i propri sforzi per contrastare le manipolazioni di incontri nello sport;
 2. chiede alla Commissione di sviluppare un approccio coordinato nella lotta contro le partite truccate e la criminalità organizzata, coordinando gli sforzi dei principali soggetti

interessati in tale settore e fornendo una piattaforma per la discussione e lo scambio di informazioni e migliori prassi;

3. chiede alle organizzazioni sportive di adottare politiche di tolleranza zero nei confronti della corruzione (sia internamente sia all'esterno), al fine di evitare che i propri membri siano esposti a pressioni esterne e di salvaguardare l'integrità nello sport; accoglie con favore, a questo proposito, la rapidità con cui ha agito il Consiglio internazionale del cricket nel sospendere immediatamente tre giocatori di cricket per la durata delle indagini, a seguito di forti elementi di prova sul ricorso allo spot-fixing scaturiti nell'ambito di un'inchiesta giornalistica;
4. sollecita le organizzazioni sportive ad istituire un codice di condotta per tutti i soggetti coinvolti (giocatori, allenatori, arbitri, personale medico e tecnico), che illustri i pericoli delle partite truccate, includa un preciso divieto di manipolazione di incontri a scopo di scommessa o altro, stabilisca le sanzioni connesse, preveda un divieto di scommettere sulle proprie partite e un obbligo di riferire in merito a eventuali approcci o partite truccate di cui si sia venuti a conoscenza, unitamente a un adeguato meccanismo di protezione degli informatori;
5. invita gli organi direttivi di tutte le discipline sportive a impegnarsi per sviluppare pratiche di buona governance, onde ridurre il rischio di cadere vittima di incontri truccati;
6. incoraggia le organizzazioni sportive ad avviare e portare avanti programmi globali di prevenzione ed educazione, i quali prevedano chiari obblighi per club, leghe e federazioni, in particolare per quanto concerne i minori, e ad istituire un organismo disciplinare che tratti i casi di partite truccate e la corruzione;
7. chiede alla Commissione di incoraggiare tutti gli Stati membri a inserire la manipolazione di incontri nel loro diritto penale nazionale, a prevedere sanzioni appropriate e a contrastare eventuali scappatoie;
8. chiede alla Commissione di provvedere a che tutti gli Stati membri vietino le scommesse su competizioni che vedono la partecipazione di minori;
9. invita gli Stati membri a creare un'unità specializzata nell'applicazione della legge finalizzata a contrastare la manipolazione di incontri, la quale funga da piattaforma di comunicazione e cooperazione con i principali soggetti interessati, e a obbligare gli operatori di giochi d'azzardo a fornire informazioni su modelli irregolari di gioco a tale unità specializzata e alle organizzazioni sportive per ulteriori indagini e il deferimento alle autorità giudiziarie;
10. chiede agli Stati membri di rafforzare la cooperazione europea tra autorità di contrasto attraverso squadre di investigazione comuni e la cooperazione tra le procure; sottolinea la necessità di misure volte a contrastare i siti Internet di scommesse illegali e le scommesse anonime; considera necessario lo scambio di informazioni su persone citate o condannate in riferimento alla presa di contatti con giocatori finalizzata alla manipolazione di incontri;
11. invita gli Stati membri a istituire organi di regolamentazione per individuare e contrastare le attività illecite e la corruzione nelle scommesse sportive; sottolinea la necessità di una

stretta collaborazione con altre autorità di regolamentazione, comprese le autorità preposte al rilascio delle licenze, gli organi di contrasto e la polizia;

12. sollecita la Commissione ad agevolare lo scambio di informazioni tra tali organi di regolamentazione per quanto concerne le attività di scommesse sportive illegali o sospette;
13. esorta la Commissione e gli Stati membri a instaurare una cooperazione con i paesi terzi nell'ottica di contrastare la criminalità organizzata associata alla manipolazione di incontri, anche attraverso la partecipazione ai negoziati su una convenzione internazionale del Consiglio d'Europa relativa alla lotta contro la manipolazione di risultati sportivi;
14. accoglie con favore il fatto che la quinta conferenza internazionale dei ministri e funzionari di alto livello responsabili in materia di educazione fisica e sport (MINEPS) intenda affrontare la questione dell'integrità nello sport e della lotta contro la manipolazione di incontri, e ritiene che si tratti della sede adatta in cui esaminare la necessità di un organismo globale per affrontare il fenomeno delle partite truccate;
15. invita la Commissione e gli Stati membri a esercitare pressioni in sede di negoziati internazionali sul tema dei "paradisi delle scommesse" asiatici;
16. invita il Consiglio a procedere in maniera rapida e ambiziosa con le discussioni sulla proposta relativa a una nuova direttiva sul riciclaggio del denaro (COM(2013)0045), al fine di contrastare l'utilizzo delle scommesse sportive online per il riciclaggio del denaro;
17. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, nonché alle federazioni sportive europee, internazionali e nazionali.